

COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 001	del Registro Deliberazioni
del 5.03.2008	

OGGETTO	Determinazione aliquota ICI 2008
----------------	---

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **CINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **18,30** in Villaurbana nella Casa Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CASULA Luca	X		SALIS Antonio	X	
NONNIS Augusto	X		SERRA Pietro Efisio		X
ATZENI Maurizio	X		DERIU Liana Vincenza	X	
DESSI' Mauro	X		MELONI Dino	X	
FADDA Marco Luigi	X		MELONI Fabrizio	X	
PAU Franco Palmiro	X		URRU Francesco	X	
PULISCI Ornella	X		TOTALE	12	1

PRESIEDE il Sindaco Dr. **Luca Casula**
ASSISTE il Segretario Comunale Dr.ssa **Felicina Deplano**

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica:

Elab.: F. D.
Red. A. A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore dall'anno 1993;

VISTO in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 504/92, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

EVIDENZIATO che il comma 1 del richiamato articolo 6 del D.Lgs. 504/92 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno di imposta successivo;

VISTO l'art. 1 comma 156 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale ha stabilito, mediante modificazione dell'originario testo dell'art. 6 del D. Lgs. N. 504/92, che la competenza ad adottare le aliquote e le detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 5/2008, avente per oggetto “Determinazione in merito alla aliquota ICI 2008”, alla quale si attribuisce valore propositivo rispetto al presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale ha previsto che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CHE, con Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31/12/2007 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione esercizio 2008 è stato differito al 31/03/2008;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 504/1992, in base al quale dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare , €. 103,29, quale somma da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), in particolare l'art. 1, c. 5 che prevede che all'art. 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

VISTO inoltre, l'art. 1, comma 7 della legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), che prevede:

“La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma”

RITENUTO necessario adottare apposite determinazioni in merito al citato tributo, riconfermando le aliquote già applicate negli anni precedenti e recependo le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria anno 2008;

DATO ATTO che la proposta di Bilancio di previsione 2008 è stata predisposta per un'ipotesi di gettito pari ad €. 86.000,00, che si ritiene di poter conseguire, per una parte dai versamenti dei contribuenti, e per l'altra per effetto dei trasferimenti compensativi che saranno erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 24/12/2007 n. 244;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e contabile ex art. 49 del D.L.gs 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI espresse, riconfermare per l'anno 2008 l'aliquota del 4 (quattro) per mille per l'Imposta Comunale sugli Immobili posseduti nel Comune di Villaurbana e la detrazione per abitazione principale di €. 103,29.

DALL'IMPOSTA dovuta per l'unità immobiliare del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari a 1,33 per mille della base imponibile, e comunque l'ulteriore detrazione non può superare € 200,00;

DARE ATTO che la minore imposta che deriva dall'applicazione dell'ulteriore detrazione è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello stato ai singoli comuni.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 07.03.2008 al 22.03.2008

Villaurbana, li 07.03.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 07.03.2008 al 22.03.2008

Villaurbana, li 07.03.2008

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

=====

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 07.03.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)